Documenti
INformazione | 2009

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

www.dirittoambiente.net

GERARCHIA COMUNITARIA PER I RIFIUTI: IL RICICLO DEVE ESSERE PREFERITO ALLA TERMOVALORIZZAZIONE

A cura di ***Gianfranco Amendola***

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

È da tempo che ripetutamente si legge in dottrina l'affermazione che la normativa comunitaria precedente all'ultima direttiva sui rifiuti del 19 novembre 2008 poneva sullo stesso piano il riciclaggio di rifiuti come materia ed il loro recupero attraverso la produzione di energia [1].
Da ultimo, si legge, in un articolo del gennaio 2009, che "*a differenza della previgente norma di fonte comunitaria (art. 3 della Direttiva 75/442/Cee), che poneva il recupero di energia sullo stesso piano del recupero di materia prima, il riciclaggio viene ora considerato preferibile rispetto ad altre forme di recupero*"[2].
E' la stessa affermazione che si trova nella relazione introduttiva del governo Berlusconi al D. Lgs 152/06 ove è scritto che occorre provvedere alla <<*ridefinizione delle priorità nella gestione dei rifiuti in conformità a quelle stabilite dalla normativa comunitaria, senza porre gradi di gerarchia fra il recupero di materia prima secondaria ed il recupero energetico*>>. E, quindi, abrogava il comma 2 dell'art. 4 del Decreto Ronchi n. 22/1997 secondo cui <<*il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero* >>.
In realtà, al sottoscritto, che è stato vicepresidente della Commissione ambiente del Parlamento europeo, risulta esattamente il contrario, e cioè che la normativa europea ha sempre statuito una gerarchia espressa in cui il recupero di materia precede il recupero di energia tramite incenerimento.
Tale gerarchia era già presente anche ai tempi della direttiva 75/442/Cee (così come riformulata nel 1991), tanto è vero che proprio l'art. 3 della direttiva, dando corpo a questa gerarchia, pone al primo posto la prevenzione ed al secondo il recupero, ma nell'ambito del recupero il riciclo come materia precede l'uso dei rifiuti come fonte di energia. Del

---

[1] STAINA- MAGLIA, *Alcune considerazioni in tema di inceneritori, anche alla luce della recente giurisprudenza*, in *Ambiente e Sviluppo* 2008, n. 3, pag. 241 e segg, ove si legge che la "*equiparazione gerarchica tra recupero di materia e di energia è perfettamente compatibile ed in linea con la stessa normativa europea sin dalla direttiva 42/75/CE..*"; DE CESARIS, *Riflessioni critiche sul <<secondo decreto correttivo…>>ivi, 2008, n. 5*, pag. 409, dove si legge che attribuire priorità al recupero come materia rispetto al recupero energetico è una scelta "anacronistica", in contrasto con la "più recente normativa europea".
[2] BOCCIA, *Guida alla lettura della nuova Direttiva quadro per la gestione dei rifiuti nell'Unione Europea (parte prima)* in *Ambiente e sviluppo* 2009, n. 1, pag. 38

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

resto, basta leggere i "considerando" della direttiva (che ne fanno parte integrante) per verificare che occorre promuovere i "prodotti riciclabili" e che "è auspicabile promuovere il riciclo dei rifiuti e la loro riutilizzazione come materia prima".

Tale chiarissima gerarchia risulta, inoltre, da tutti gli atti comunitari successivi (della Commissione, del Parlamento europeo e del Consiglio), ben prima dell'ultima direttiva del 2008.
Ecco 3 esempi:

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE UE 30 LUGLIO 1996
concernente il riesame della strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti
OMISSIS
Per l'opzione recupero, ove valido dal punto di vista ambientale, la preferenza dovrebbe essere data al recupero di materiali anziché ad operazioni di recupero di energia. Questo principio si basa sul fatto che il recupero del materiale ha un maggiore effetto rispetto al recupero dell' energia sulla prevenzione dei rifiuti.

RISOLUZIONE PARLAMENTO EUROPEO 14 NOVEMBRE 1996
concernente il riesame della strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti
(COM 96-0399-c4-0453/96)
Il Parlamento europeo
OMISSIS
invita il Consiglio e la Commissione… a: OMISSIS
4a) *elaborare una autentica strategia in materia di rifiuti… rispettosa del seguente ordine di priorità: prevenzione, recupero, riciclaggio, recupero materiali, recupero energetico e smaltimento finale: presentare proposte concernenti la migliore applicazione possibile dell'ordine di priorità grazie all'elaborazione di analisi del ciclo di vita.*

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO UE 24 FEBBRAIO 1997
(sulla strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti 97/C 76/01)

Il Consiglio dell'Unione Europea
OMISSIS
22) *riconosce, per quanto riguarda le operazioni di recupero, che la scelta delle opzioni, in qualsiasi caso specifico, deve tener conto degli effetti*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

ambientali ed economici, ma ritiene che attualmente, ed in attesa di progressi scientifici e tecnologici nonché di ulteriore sviluppo delle analisi del ciclo di vita, il reimpiego ed il recupero dei materiali dovrebbero essere considerati in generale preferibili …….

A questo si aggiunga che nella relazione del **19 maggio 2003** sull'attuazione della legislazione comunitaria sui rifiuti (COM 2003-250 def.) la **Commissione** ricorda che *<<la gerarchia dei principi di gestione dei rifiuti stabilita dalla direttiva 75/442/CEE è la seguente: prevenzione, riciclo, recupero di energia, smaltimento sicuro>>*; e nella comunicazione (sintesi) del **21 dicembre 2005** sulla strategia tematica sulla prevenzione e riciclaggio di rifiuti (COM 2005-666), ribadisce espressamente che *<<restano validi gli obiettivi della normativa comunitaria già fissati prima dell'adozione della presente strategia…>>*.
La priorità al riciclo si trova espressa sotto forma di obiettivi quantificati nelle **direttive 2000/53** sui veicoli fuori uso, **2002/96** sui RAEE e **2004/12** sugli imballaggi e costituisce uno dei punti fondamentali della **proposta di direttiva sui rifiuti COM (2005) 667** def., nella cui relazione introduttiva si ribadisce ancora una volta espressamente che non vengono modificati *<<l'ordine e la natura della "gerarchia dei rifiuti" contenuta nella direttiva 75/442/CEE >>*.; tanto è vero che nel quinto <<considerando>> della **direttiva 2006/12/CE** si legge che *<<è auspicabile favorire il recupero dei rifiuti e l'utilizzazione dei materiali di recupero come materie prime per preservare le risorse naturali…>>*
Una ulteriore, recente conferma è costituita dalla seguente risoluzione del 2007 del Parlamento europeo:

PARLAMENTO EUROPEO
Risoluzione 15 febbraio 2007 su una strategia tematica per il riciclaggio di rifiuti 2006/2175(INI)

15. sottolinea l'importanza centrale della gerarchia dei rifiuti, che stabilisce le seguenti priorità d'azione in ordine decrescente:
- *prevenzione;*
- *riutilizzo;*
- *riciclaggio materiale;*
- *altre operazioni di recupero, ad esempio il recupero di energia;*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

– *smaltimento;*

come regola generale della gestione dei rifiuti finalizzata a ridurre la produzione di rifiuti e le ripercussioni negative sulla salute e sull'ambiente risultanti dalla produzione e gestione dei rifiuti;

E' per questo che il decreto correttivo n. 4/2008 del governo Prodi-Pecoraro ha inserito nell'art. 179 un comma 2 del D. Lgs 152/06, secondo cui << *nel rispetto delle misure prioritarie di cui al comma 1, le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclo o ogni altra azione diretta ad ottenere da essi materia prima secondaria sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia*>>; ristabilendo, quindi, correttamente la gerarchia comunitaria.
Insomma, niente di nuovo sotto il sole europeo. Oggi, come allora il recupero come materia era ed è da preferire alla cd. termovalorizzazione. Resta solo da chiedersi perchè qualcuno in Italia si ostina a non accettare questa evidente verità.

Gianfranco Amendola

Pubblicato il 9 febbraio 2009

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Vuoi esprimere la tua opinione sull' argomento?

Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

redazione@dirittoambiente.net